



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. r.g. 1128/2015** promossa da:

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del procuratore speciale *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mungari ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, piazza
del Lavoro, n.3, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Feanco, giusta procura in atti.

Attore

Contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia,
Viale Matteotti n. 15, presso lo studio dell'Avv. Domenico Servello, che lo rappresenta e difende
giusta procura in atti.

Convenuto

Nonché contro

Controparte_2

Email_1 .

CONCLUSIONI: All'udienza del 19/01/2026, le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 ha convenuto in giudizio CP_1 [...] Controparte_2 Controparte_4 e Controparte_5 , impugnando il lodo arbitrale emesso in data 7.05.2015, in forza del quale veniva riconosciuto il diritto di Controparte_1 alla *liquidazione del massimale previsto dalla polizza*, ritenendo *il danno indennizzabile nella misura del 60 per cento come invalidità permanente*.

Parte attrice ha contestato il suddetto lodo per i seguenti motivi: 1) inesistenza e/o mancanza dell'accordo tra le parti. Inesistenza del mandato agli arbitri e violazione dei patti contrattuali; 2) violazione del principio del contraddittorio; 3) errore degli arbitri; formulando le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che la decisione arbitrale di cui in premessa è inesistente e/o nulla e/o illegittima per inesistenza del mandato agli arbitri, per violazione dei patti contrattuali (art. D2 della polizza inter partes), per violazione del principio del contraddittorio e per errore degli arbitri e, conseguentemente, in accoglimento della presente legittima impugnativa, annullare la stessa decisione arbitrale e, comunque, dichiararne la nullità e l'inefficacia nei confronti di [...]*

Parte_1 *Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio oltre accessori di legge”*.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio Controparte_1 , contestando quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, deducendo la piena validità ed efficacia del lodo impugnato, l'inammissibilità del rilievo avversario circa l'errore degli arbitri, e la correttezza delle conclusioni cui il collegio arbitrale è addivenuto.

Non si sono costituiti in giudizio, seppure regolarmente citati, gli altri soggetti convenuti, di cui si dichiara la contumacia.

Concessi i termini ex art 183, co. 6 c.p.c., e concesso un rinvio per permettere alle parti di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, il Giudice precedente titolare, all'udienza del 24.01.2017, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti costituite, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 9.04.2018 per la precisazione delle conclusioni.

Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, la sottoscritta, divenuta assegnataria del fascicolo in data 26/01/2024, a seguito dell'udienza del 19/01/2026, con ordinanza comunicata alle parti in data 4.02.2026, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.

Le parti costituite depositavano comparse conclusionali e memorie di replica, ove insistevano nelle proprie deduzioni, istanze e conclusioni.

Ciò posto, non è oggetto di contestazione tra le parti la natura di arbitrato irrituale del lodo, venendo peraltro in rilievo, al riguardo, l'art. D2 della polizza n. 81302066 stipulata tra le parti ed allegata al fascicolo di parte attrice: la natura irrituale dell'arbitrato e la sua riconducibilità generale al mandato, non è oggetto di contestazione tra le parti.

A tal fine si rileva che secondo la Suprema Corte l'arbitrato ha natura irrituale quando, avuto riguardo allo specifico e chiaro impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo al pari del negozio tra le parti concluso, esso sia espressione della propria personale volontà al fine della stipula di un accordo contrattuale, il cui oggetto può essere avvicinato a una composizione amichevole, conciliativo-transattiva della lite o ad un negozio di accertamento (Cass., 1.4.2011, n. 7574, in Foro it. Mass., 2011, 286).

Come è noto, l'arbitrato libero o irrituale ha la funzione di risolvere una controversia già in atto ed ha di conseguenza la funzione di un giudizio, ma non necessariamente tutti i caratteri strutturali di esso, unendo, secondo la scelta delle parti, i caratteri della transazione con quelli procedurali del giudizio, in quello che è stato definito una sorta di processo privato.

La più recente riforma del relativo capo del codice di procedura civile ha dedicato a tale forma di arbitrato una apposita disposizione, l'art. 808 ter c.p.c., a mente della quale *“le parti possono con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale; altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”*.

Questo significa che quello che viene ancora definito arbitrato irrituale è in realtà assoggettato alla disciplina dell'arbitrato rituale, eccezion fatta soltanto per l'ipotesi di esplicito accordo tra le parti per la definizione mediante determinazione contrattuale: ciò che in pratica sembra ridurre la figura dell'arbitrato irrituale a quella dell'arbitrato con lodo contrattuale, lasciando all'arbitrato irrituale non contrattuale uno spazio marginale.

Ne è prova il secondo comma dell'art. 808 ter c.p.c., che parla esplicitamente di lodo contrattuale annullabile dal giudice competente secondo le regole ordinarie e per i motivi di seguito tassativamente elencati, ovvero: *1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”*.

In pratica, l'arbitrato irrituale rientra nei binari della disciplina di quello rituale, tranne che per l'esclusione, solo nei confronti del lodo eventualmente contrattuale, di qualsiasi impugnazione, salva la suddetta limitata annullabilità.

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti ritengono ammissibili, anche dopo la novella del 2006, i motivi di annullamento dell'arbitrato irrituale contrattuale che concernono, oltre alla violazione dei limiti del mandato [sia nella sua accezione derivante dall'applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. nn. 4688/1996, 5721/2002, 6830/2014), sia, secondo taluna – non unanimemente condivisa – giurisprudenza, come eccesso di mandato ai sensi dell'art. 1711 c.c., allorquando vi è pronuncia secondo diritto da parte degli arbitri irrituali di equità (Cass. n. 13114/2004)], anche l'alterata percezione o la falsa rappresentazione della realtà sottoposta all'esame degli arbitri, escluso tuttavia l'errore di giudizio.

Tanto premesso in punto di diritto, occorre passare al vaglio i motivi di annullamento addotti da parte attrice.

In base alla prospettazione di parte attrice, la decisione arbitrale (da qualificarsi come resa in esito ad un arbitrato irrituale) sarebbe invalida in quanto il collegio arbitrale non sarebbe stato regolarmente investito, in assenza di un mandato sottoscritto dalle parti. Infatti, il mandato attribuito agli arbitri deve ritenersi, secondo quanto prospettato dall'attrice, parte integrante dell'arbitrato, rilevando che detta nomina, non solo debba essere fatta per iscritto, ma debba essere approvata da tutte le parti.

La tesi non è condivisibile alla luce delle considerazioni sopra richiamate.

La natura negoziale del lodo non implica che ad esso si applichino tutte le norme dettate in tema di contratto; infatti, si tratta di un atto avente efficacia negoziale ma dotato di una sua propria disciplina, non essendo soggetto alle regole di impugnativa negoziale dettate dal Codice civile. Secondo quanto disposto dall'art. 808 ter c.p.c., infatti, l'azione per l'impugnazione del lodo irrituale è assimilabile a

quella prevista per l'impugnazione del lodo "rituale", con sostanziale sovrapposizione delle cause di invalidità.

Nel caso di specie si contesta la violazione dell'art. 808 ter, co. 2, n. 2 c.p.c., e, quindi, che gli arbitri non siano stati nominati con le forme e nei modi previsti dalla convenzione arbitrale. La convenzione arbitrale prevista dall'art. D2 della polizza (doc 2 fasc. attoreo) stabilisce che qualora si contesti la decisione presa dalla Commissione paritetica *"(...) Le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico (...)".* La disposizione, conformemente a quanto disposto dall'art. 808 ter, è espressa per iscritto.

Una corretta esegesi della norma consente di ritenere che le parti, con detta clausola, si siano vincolate a risolvere le controversie tra loro insorte, in relazione all'indennizzo richiesto e agli eventuali contrasti interpretativi del contratto, tramite arbitrato. In tal modo va quindi intesa secondo i canoni di interpretazione della clausola contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. l'espressione *"si obbligano a conferire, mediante scrittura privata, mandato a tre arbitri"*.

Ebbene, deve ritenersi che la manifestazione di volontà circa il conferimento del mandato agli arbitri per la risoluzione della controversia insorta fosse contenuta già nella comunicazione del 11.02.2015 - doc. 7 fasc. attoreo -, con la quale la difesa di Controparte_1 domandava - visto che l'assistito non intendeva accettare la valutazione espressa dal medico fiduciario della società assicuratrice e del mancato accordo raggiunto dalla Commissione collegiale nominata dalle parti - di disporre procedura arbitrale contrattualmente prevista. La proposta risulta essere stata accettata dalla compagnia come comunicato con lettera del 20.03.2015 - doc. 8 fasc. attoreo -. Tali atti, rappresentando l'incontro di proposta ed accettazione, di per sé sono idonei a ritenere il procedimento instaurato e sufficienti per il valido ed efficace conferimento espresso per iscritto del mandato agli arbitri non necessitante di

particolari formule sacramentali. Del resto, al fine della valida costituzione della volontà negoziale non è necessario che essa si formi contestualmente in un unico atto che raccolga le firme di tutte le parti coinvolte.

A conferma dell'interpretazione proposta si pone l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la pendenza del procedimento arbitrale (rituale, i cui principi, in quanto compatibili, possono applicarsi anche all'arbitrato irrituale) deve individuarsi nel momento in cui le parti manifestino la volontà di avvalersi della clausola compromissoria e non dal successivo momento della costituzione del collegio arbitrale (cfr. Cass. sent. 5457/2003; n.18116/03).

Si rileva, inoltre, che l'atto di nomina del collegio medico arbitrale e relativo mandato nulla aggiungeva rispetto a quanto già previsto dall'art. D2 della polizza, limitandosi a richiamare le vicende che avevano portato all'instaurarsi della controversia e confermando che gli arbitri, nel decidere, avrebbero dovuto basarsi su quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Nel caso in esame va considerato che le parti con la pattuizione contrattuale si sono già vincolate a demandare ad arbitri la definizione di controversie tra loro insorte e hanno regolamentato anche la fase di nomina degli arbitri, sicché, rispetto a tale previsione, la manifestazione della volontà di avvalersi della clausola compromissoria e di procedere alla nomina degli arbitri per la risoluzione di una specifica controversia costituisce una fase strettamente esecutiva di quanto già ivi pattuito. E' in tale prospettiva che deve essere letta la volontà delle parti di prevedere una scrittura privata di conferimento del mandato a decidere al collegio arbitrale, da intendersi come mera attuazione di quanto già previsto in relazione ad una specifica fattispecie, attuazione che necessita di una manifestazione di volontà delle parti di avvalersi della clausola e della nomina degli arbitri.

Il fatto che le parti abbiano previsto per il conferimento del mandato agli arbitri una "scrittura privata" porta solo a ritenere, sempre nella prospettiva della finalità delle parti nella lettura complessiva della clausola compromissoria, che vi debba essere una manifestazione scritta delle parti in ordine alla volontà di avvalersi della clausola e quanto alla nomina dell'arbitro di propria spettanza, senza che

siano necessarie formule sacramentali e soprattutto senza che sia necessario un contratto scritto ulteriore rispetto alla clausola compromissoria.

Sul punto va ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, *“La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri”* (Sez. U - , Ordinanza n. 15713 del 17/05/2022, Rv. 664751 - 01).

Anche gli i motivi di annullamento addotti da parte attrice non sono meritevoli di accoglimento.

A tal fine occorre ricordare che nell’ipotesi di arbitrato irrituale, secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità – sopra richiamato – la decisione degli arbitri-periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento del contratto, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali: è, cioè, rilevante la condotta dei medesimi, che sia sfociata in causa di invalidità (per incapacità o vizi del consenso) del lodo o della perizia stessa (Cass. 16 marzo 2005, n. 5678; 27 settembre 2002, n. 14015; 23 ottobre 1998).

In definitiva, nel lodo irrituale gli errori in procedendo o in iudicando rilevano a condizione che si risolvano in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso, mentre non è possibile far valere censure che attengano ai presunti vizi di giudizio sul dictum, com'è invece proprio dell'impugnazione del lodo arbitrale. Pertanto, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di giudizio o di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore di fatto, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso.

A tale riguardo, la giurisprudenza ha costantemente ribadito la non impugnabilità del lodo, anche nell’ipotesi di arbitrato irrituale da decidersi secondo diritto (secondo Cass. n. 25268/2009 “non rileva

l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti”), configurando solo l’eccezione del c.d. errore percettivo di diritto, ovvero dell’errore che cada sulla sussistenza o sulla vigenza della norma (Cass. nn. 13114/2004 cit., 3399/2003, 11678/2001, 595/1992, 8010/1990), ed affermando che la manifesta iniquità di cui all’art. 1349 c.c. può aver rilievo soltanto sotto il profilo del dolo-vizio della volontà degli arbitri (Cass. n. 6311/1986). Sull’argomento si è ulteriormente espressa la giurisprudenza di legittimità, sempre nel solco della inammissibilità dell’impugnazione in caso di errore di giudizio: “in tema di arbitrato irrituale, allorché le parti abbiano assegnato agli arbitri il potere di adottare decisioni secondo diritto, il lodo così pronunciato, stante la sua irritualità, è impugnabile soltanto per incapacità e vizi della volontà degli arbitri, con esclusione degli errori di giudizio e di apprezzamento” (Cass. n. 29772/2008); “il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico, o dell’arbitro stesso; in particolare, l’errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia” (Cass. n. 18577/2004; conf. n. 22374/2006, 3637/2009).

Nel caso di specie, risulta evidente che parte attrice contesta errori che non costituiscono "false rappresentazioni" ma, ove esistenti, errori di procedura e di giudizio.

Nel caso in esame, il lodo è stato deliberato in data 7.05.2015, alla presenza di tutti gli arbitri, che sono pervenuti alla loro decisione valorizzando le risultanze probatorie e la documentazione medica in atti, alla luce delle osservazioni formulate dagli arbitri “di parte”, ritenendo la “sindrome ansioso-depressiva reattiva” direttamente conseguenza della cardiopatia.

Quanto, poi, alla dedotta nullità per violazione del principio del contraddittorio, si ribadisce che dalla documentazione in atti emerge chiaramente che il lodo è stato deliberato in data 7.05.2015 – come da verbale in atti – alla presenza di tutti gli arbitri nominati, seppure il dott. CP_3 si sia rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. A tal proposito, secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza *“le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale”*. Da nessun elemento di causa si evince che la asserita ed indimostrata omessa comunicazione dell’incontro deliberativo al dott. CP_3, abbia inficiato la volontà contrattuale espressa dagli arbitri, e deliberata in data 7.05.2015.

Ne deriva alla stregua delle argomentazioni sovraesposte, il rigetto della domanda di annullamento della decisione arbitrale in oggetto, giacché infondata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminato, complessità bassa) e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, secondo i parametri minimi, a favore dell’unico convenuto costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al **n.r.g. 1128/2015**:

- 1) Rigetta la domanda formulata da Parte_1
- 2) Condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di Controparte_1 delle spese di lite, pari ad € 3.809,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e Cpa come per legge.

Così deciso in Vibo Valentia, il 24 agosto 2026

II GIUDICE

dott. ssa Eugenia Di Bella